

CASO 10/2009
REGATA DELLE TORRI SARACENE
ITA 8 c/ ITA 16320

Regola 61.2 del Regolamento di Regata ISAF – La volontà di protestare deve essere manifestata per iscritto, ma senza la necessità che il documento sia firmato.

Regola 63.5 del Regolamento di Regata ISAF – All’inizio dell’udienza il Comitato per le proteste deve acquisire qualsiasi prova necessaria per decidere se tutti i requisiti per la protesta, indicati in particolare dalla regola 61, siano stati rispettati.

LA GIURIA D’APPELLO

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono e Eugenio Torre (componenti), con Sergio Pepe (uditore), ha pronunciato la seguente

decisione

sull’appello proposto dalla barca ITA 8, denominata “PIPALUK”, inviato con raccomandata il 30 giugno 2009, contro la decisione del Comitato per le proteste della Regata delle Torri Saracene, emessa il 18 giugno 2009, con la quale ITA 8 è stata squalificata a seguito di protesta di ITA 16320 “Speedy Gonzales”.

Con tempestivo appello spedito a mezzo posta il 30 giugno 2009 “Pipaluk” ha eccepito la violazione della procedura di presentazione della protesta, nonché il difetto di motivazione, l’insussistente, travisato e illogico accertamento dei fatti.

Il Presidente del Comitato per le Proteste ha comunicato le sue osservazioni.

In via preliminare l’appellante ha lamentato che la protesta non è stata redatta sull’apposito modulo ed è priva di data e firma. Tali omissioni tuttavia non determinano la nullità della protesta in quanto la reg. 61.2 non richiede queste formalità, prescrivendo unicamente che la volontà di protestare deve essere manifestata per iscritto con un determinato contenuto, fatta salva peraltro la possibilità di regolarizzare le carenze del documento e ferma restando la necessità del solo requisito concernente la identificazione dell’incidente cui la protesta di riferisce.

Giova rammentare che la reg. 68.5 del Regolamento di regata vigente nel quadriennio 1993-1996 prescriveva anche che una protesta dovesse essere “firmata”, ma tale indicazione è scomparsa nelle successive versioni del testo regolamentare.

L’appellante deduce altresì che la protesta non reca alcuna indicazione in merito al momento del ricevimento, né risulta assunta alcuna prova in merito.

Tale omissione fa il paio con altra lacuna del verbale d'udienza dove è omessa l'indicazione dell'orario e della data del tempo limite per presentare la protesta, sebbene poi venga barrata la voce "*Presentata entro il tempo limite*".

L'omesso accertamento da parte del C.d.P. dell'orario di presentazione e l'omessa indicazione del tempo limite risultano confermati dalle osservazioni del Presidente del Comitato per le proteste che ha reso noto che gli atti della protesta "*mi sono arrivati via mail riferendomi che era stata ricevuta nei termini prescritti espletando le formalità di rito. Ma, naturalmente, mi sono fidato di quanto dichiarato dalla stessa organizzazione del Circolo di Torre Annunziata*", laddove è preciso onere del Comitato per le Proteste la verifica della sussistenza di tutte le formalità previste, così come prescritto dalla reg. 63.5: "*All'inizio dell'udienza il Comitato per le Proteste deve acquisire qualsiasi prova esso consideri necessaria per decidere se tutti i requisiti per la protesta o richiesta di riparazione siano stati rispettati*".

Nella vicenda la protesta è stata dichiarata tempestiva senza alcuna prova in merito e neppure è stata conseguentemente valutata, qualora intempestiva, la eventuale sussistenza di giusti motivi per estendere il termine di presentazione della protesta, in base alla reg. 61.3.

Altro aspetto pregiudiziale sollevato dall'appellante riguarda la tempestività del grido "*Protesto*" e l'esposizione della bandiera rossa, secondo quanto richiesto dalla reg. 61.1(a).

Dal verbale guida risultano barrate le relative caselle "*sì*", ma in calce vi è l'annotazione "*Regata svoltasi di notte – procedure accertate*", laddove la circostanza che la denunciata violazione sia avvenuta di notte, non fa venir meno gli obblighi a carico del protestante imposti dalla reg. 61.1(a).

In merito il Presidente del Comitato Unico riferisce: "*E' vero anche che il problema della bandiera di protesta, emerso nel corso del dibattimento, sembrava chiarito con la stessa ammissione del sig. M... di aver saputo della protesta al mattino in mare*".

A parte la considerazione che di tanto non vi è alcuna traccia negli atti della protesta, la Giuria d'Appello non può che rilevare che la circostanza sopra evidenziata non fa venire meno l'obbligo di esporre la bandiera rossa alla prima ragionevole occasione, obbligo escluso solo se la lunghezza di scafo della barca protestante è inferiore ai 6 metri ovvero se dall'incidente derivano danni o lesioni evidenti per le barche coinvolte.

In definitiva il Comitato per le proteste non ha accertato la sussistenza di tutti i requisiti per la validità della protesta e pertanto l'appello deve essere accolto,

annullandosi la impugnata decisione con rinvio, in base alla reg. 71.2, per un nuovo accertamento sulla validità della protesta e, se valida, dei fatti, ad altro Comitato delle Proteste da nominarsi a cura del Capo Sezione degli Ufficiali di Regata della 5^a zona.

P.Q.M.

accoglie l'appello di ITA 8 "Pipaluk", annulla la decisione impugnata e rinvia il caso in esame ad altro Comitato per le Proteste da nominarsi a cura del Capo Sezione degli Ufficiali di Regata della 5^a zona.

Così deciso a Genova l'11 settembre 2009.

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d'Appello
copia conforme all'originale